

Dal 1° gennaio 2026 gli interessi legali scendono all'1,60%

È stato pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2025, n. 289, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2025 che modifica il tasso di interesse legale per l'anno solare 2026.

L'art. 1 del Decreto dispone che la misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 C.c.) è fissata al 1,60% con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Si ricorda che il tasso di interesse per il 2025 era stato fissato al 2,0%.

L'effetto più importante riguarda le somme da versare in riferimento al cd ravvedimento operoso per mancati versamenti di imposte e tributi: in considerazione del fatto che gli interessi devono essere conteggiati secondo il principio del *pro-rata temporis* questi dovranno essere conteggiati al tasso del 2,0% dalla data di scadenza del versamento e fino al 31/12/2025 e al nuovo tasso del 1,60% a partire dal 01/01/2026.

Anche l'INAIL con propria circolare n. 61 del 23/12/2025 comunica che la misura della massima delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, è viene ridotta al 1,60% in conformità al DM 10/12/2025 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Arsea Comunica n. 114 del 29/12/2025

Alessandro Mastacchi